

# STUDIO ASSOCIATO PAGANI

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24  
20146 Milano  
Tel. +39 (02) 46.07.22

Fax +39 (02) 49.81.537  
e-mail: studiopagani@studiopagani.net  
web site: www.studiopagani.net  
P.IVA 09906120150

Sergio Pagani  
Paolo D. S. Pagani  
Raffaella Pagani  
Claudia Marino  
Antonio Musso  
Alessandra Pagani  
Paola Bariati

## CIRCOLARE N° 5 DEL 13/10/2015

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione  
***Il trasferimento di residenza dell'impresa commerciale da e verso l'Italia  
alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. Crescita ed  
Internazionalizzazione***

### TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'IMPRESA COMMERCIALE DALL'ITALIA Rif. art. 166 del DPR. n. 917/1986 (TUIR)

Il TUIR all'art. 166 attribuisce al trasferimento della residenza all'estero delle imprese commerciali una valenza realizzativa. La perdita della residenza nel territorio dello Stato è assimilata ai fini delle imposte sui redditi ad una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, in cui la plusvalenza imponibile ad *exit tax* viene determinata sulla base del valore normale dei beni aziendali. La tassazione, tuttavia, non si ha nell'ipotesi in cui gli stessi beni aziendali permangano territorialmente in una stabile organizzazione del soggetto non più residente.

***La plusvalenza da exit tax***

L'immediata esigibilità dell'*exit tax* è stata "censurata" dai giudici comunitari (*causa C-371-10, National Grid Indus BV*), benché la pronuncia non ne abbia scalfito la legittimità.

***L'ispirazione comunitaria***

Il D.l. 24 gennaio 2012 ha allora modificato l'art. 166 TUIR introducendo il comma 2-quater: nell'ipotesi di trasferimento della residenza in Stati membri dell'Ue o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo l'imprenditore commerciale (individuale o in forma di società) può richiedere la sospensione del prelievo sino all'effettivo realizzo.

***Il differimento al realizzo effettivo***

Emerge una plusvalenza dei beni aziendali trasferiti sulla base del valore normale, ma è possibile differirne il prelievo al momento di effettivo realizzo (*tax deferral*).

Ai trasferimenti verificatisi dal 24 gennaio 2012 anche se la sua attuazione è stata demandata a D.M. che l'hanno diversamente disciplinata nel tempo.

***A quali trasferimenti si applica il tax deferral?***

La sospensione non opera qualora la destinazione sia rappresentata da Paesi cd *Black List*.

*Trasferimento in Paesi Black List*

**LA PRIMA ATTUAZIONE DEL TAX DEFERENTIAL**  
Rif. D.M. 2 agosto 2013

Il D.M. 2 agosto 2013 ha introdotto due opzioni alternative (inizialmente esercitabili separatamente per ciascun bene aziendale):

- 1) la rateizzazione dell'exit tax in dieci rate annuali di pari importo (differimento "dilazionato" del prelievo);
- 2) la sospensione sino al momento di effettivo realizzo ai sensi delle disposizioni del TUIR (cessione, destinazione a finalità estranee, senza introdurre un'ipotesi di realizzo indiretto), con l'esclusione di alcuni beni e componenti positive e negative di reddito comunque oggetto di prelievo immediato.

La sospensione è associata ad obblighi di monitoraggio ed alla prestazione di garanzie in caso di fondato pericolo della riscossione.

*Le due alternative alla tassazione immediata*

**IL DECRETO CORRETTIVO E LA DISCIPLINA A REGIME DEI TRASFERIMENTI DALL'ITALIA**  
Rif. D.M. 2 Luglio 2014

Il cd decreto correttivo ha apportato significative modifiche al differimento dell'imposta così come contenuto nel precedente D.M.. E' venuta meno, anzitutto, la possibilità di operare scelte "miste" di tassazione immediata o di sospensione rispetto ai singoli beni aziendali trasferiti.

*La disciplina in vigore per i trasferimenti dal 1° gennaio 2015*

La riscossione dell'exit tax può essere differita sino al momento:

- ✓ di effettivo realizzo;
- ✓ di realizzo indiretto dei cespiti materiali ed immateriali (incluso l'avviamento) in funzione del residuo periodo di ammortamento fiscale ed in ogni caso in dieci anni dal trasferimento della residenza;
- ✓ di realizzo indiretto delle immobilizzazioni finanziarie in funzione della durata residua e comunque entro dieci anni dal trasferimento.

*L'attuale sospensione*

Ne deriva un periodo di sospensione di durata massima pari a 10 anni. L'opzione di differimento innesca obblighi di monitoraggio e, nel caso di pericolo per la riscossione, la prestazione di garanzie.

La tassazione può essere dilazionata in 6 anni anziché in 10 anni unitamente alla corresponsione di interessi.

Non operano, però, meccanismi di recupero della tassazione nell'ipotesi in cui si verifichi l'effettivo realizzo anticipatamente rispetto alla conclusione del periodo di dilazione di versamento.

*La rateizzazione*

Dall'opzione per il differimento sono esclusi, e pertanto concorrono interamente alla formazione del reddito imponibile nel periodo del trasferimento:

*La tassazione immediata "in ogni caso"*

- ✓ i cd beni merce;
- ✓ i fondi in sospensione d'imposta se non costituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione;
- ✓ i componenti positivi e negativi di reddito che generano nell'esercizio del trasferimento, oppure che hanno generato in precedenti esercizi, imposte differite attive o passive (ad es. l'imponibilità differita di plusvalenze realizzate indipendentemente da quella associata all'*exit tax*).

#### DISCIPLINA TRANSITORIA

Rif. D.M. 2 luglio 2014 –decreto correttivo- e D.M. 2 agosto 2013

Alla luce delle modifiche apportate dal cd decreto correttivo è stata previsto anche uno speciale regime transitorio per adeguare le precedenti scelte di sospensione o rateizzazione alla nuova disciplina. Pertanto anche per i trasferimenti ante 2015 operano sia la presunzione di realizzo indiretto sia la riduzione delle rate da 10 a 6 con effetto dal 1° gennaio 2015.

*L'applicazione dell'attuale disciplina per trasferimenti in sospensione anteriori al 2015*

#### NOVITÀ: TAX DEFERRAL ESTESO ANCHE AI TRASFERIMENTI DI RESIDENZA CONSEGUENTI ALLE OPERAZIONI STRAORDINARIE INTRACOMUNITARIE-SEE

Rif. art. 11 del D.Lgs. Crescita ed Internazionalizzazione

Dalle operazioni di fusione, scissione o conferimento internazionali può discendere la perdita della residenza da parte del soggetto italiano che vi partecipa. Ciò crea la premessa per una deroga al generale regime di neutralità fiscale – ai fini delle imposte dirette – stabilito dal legislatore fiscale qualora all'operazione straordinaria prendano parte soggetti residenti nell'Ue o nello SEE. Nel dettaglio, in tale ipotesi si configura un realizzo al valore normale (emersione di plusvalenze tassabili) rispetto ai beni dell'azienda del soggetto (ex) residente ogniqualvolta in cui gli stessi non confluiscono in una stabile organizzazione (in Italia) del soggetto non residente risultante dall'operazione straordinaria (art.179 TUIR).

La disposizione non è stata investita né dal D.L. n. 1/2012 né dai successivi D.M. attuativi facendo sì che non vi fosse alcuna opzione né per la sospensione né per la rateizzazione per differire la plusvalenza virtuale da perdita della residenza.

L'art. 11 del Decreto in esame va ad equiparare il trattamento fiscale delle plusvalenze (virtuali) da trasferimenti di residenza diretti a quelli indiretti conseguenti ad operazioni straordinarie internazionali (Stati Ue o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo). Anche in questa seconda ipotesi diviene pertanto possibile accedere al *tax deferral*.

Applicabile dal 2015, ossia dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore dello stesso decreto delegato.

*La disciplina previgente*

*Sospensione e rateizzazione anche nei trasferimenti di residenza impliciti nelle operazioni straordinarie (UE o SEE)*

*Decorrenza*

**NOVITA': TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DI IMPRESE COMMERCIALI IN ITALIA → I VALORI DI ENTRATA DEI BENI AZIENDALI TRASFERITI**

*Rif. art. 12 del D.Lgs. Crescita ed Internazionalizzazione*

<p>Il trasferimento in Italia della residenza da parte di soggetti che esercitano attività di impresa pone la problematica della definizione dei valori di carico fiscalmente riconosciuti da attribuire ai beni aziendali "in entrata". Il decreto delegato in parola interviene a stabilire esplicitamente i criteri di valorizzazione, differenziandoli in funzione del Paese di origine del "neo residente". Ciò avviene mediante l'introduzione dell'art. 166 bis del TUIR.</p>	<p><i>I valori di entrata dei beni aziendali oggetto di trasferimento in Italia</i></p>
<p>Indipendentemente dall'applicazione di una <i>exit tax</i> nel Paese di origine, la valorizzazione fiscale delle attività e passività trasferite (con acquisizione della residenza fiscale in Italia) avviene sulla base del valore normale di cui all'art. 9 del TUIR.</p> <p>L'adozione del valore normale segue al principio per cui risulteranno tassabili in Italia soltanto le plusvalenze originatesi successivamente al cambio di residenza.</p>	<p><i>Soggetti provenienti da Paesi Ue o da Stati e territori che garantiscano un adeguato scambio di informazioni</i></p>
<p>Qualora invece il Paese di origine appartenga ai Paesi Black List (ovvero che non assicurino un adeguato scambio di informazioni) la valorizzazione fiscale avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ ancora al valore normale previa attivazione di una procedura di <i>ruling internazionale</i> ai sensi dell'art. 31-ter del DPR n. 600/1973;</li><li>✓ in mancanza di accordo, assumendo un valore pari:<ul style="list-style-type: none"><li>• per le attività al minore tra valore normale, costo d'acquisto e valore di bilancio;</li><li>• per le passività, al contrario, al maggiore dei tre valori sopracitati.</li></ul></li></ul>	<p><i>Esclusioni: Paesi Black List</i></p>
<p>Ad uno specifico Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è affidata la determinazione delle modalità di segnalazione dei valori di entrata delle attività e passività oggetto di trasferimento.</p>	<p><i>La segnalazione dei valori</i></p>
<p>E' applicabile dal 2015, ossia dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore dello stesso decreto delegato. La norma assume particolare rilevanza nell'immediato, nella prospettiva di rimpatrio di società nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.</p>	<p><i>Decorrenza</i></p>

\* \* \*

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani